REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13012-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

..... S.R.L. C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI 8 5, presso lo studio dell'avvocato ....., che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1972/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Svolgimento del processo

Ritenuto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 13012 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo fondato l'unico motivo del ricorso, posto che la Corte distrettuale, nel ritenere inammissibile la produzione documentale prodotta in sede di appello dal Ministero della Giustizia, ha omesso di considerare l'indispensabilità della documentazione sulla decisione finale ed, in particolare, di chiarire le ragioni della eventuale non indispensabilità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005).

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, preso atto che:

Il Ministero della Giustizia con ricorso notificato il 19 maggio 2016 ha chiesto l'annullamento della sentenza n. 1972 del 2016, con la quale la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello avanzato dallo stesso Ministero della Giustizia e confermava la sentenza n. 7494 del 2011, con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della società ..... srl della somma di Euro 241.996, 82, oltre interessi legali, per la custodia degli automezzi e delle moto sottoposti a sequestro giudiziario, nell'ambito di numerosi procedimenti penali, dal momento della consegna ed affidamento fino a quello della distruzione o restituzione all'avente diritto. La Corte distrettuale, per quanto ancora riguarda il presente giudizio, aveva dichiarata l'inammissibilità della documentazione (riferita ad asseriti acconti sulle somme richieste, duplicazioni di pagamento e prescrizione di taluni crediti) presentata dal Ministero della Giustizia perchè tale documentazione recava la data del 24 marzo 2010 quando era ancora in corso il giudizio di primo grado e l'Avvocatura era già venuta in possesso (il 29 marzo 2010) della nota della Commissione per gli adempimenti previsti dalla L. n. 314 del 2004 e non era stata fornita alcuna prova circa l'impossibilità di produrre detta documentazione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1972 del 2016 dal Ministero della Giustizia per un motivo. La società ..... S.r.l. ha resistito con controricorso.

All'udienza del 30 aprile 2017 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SSUU di questa Corte di cui all'ordinanza interlocutoria n. 22602 del 2016.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, in vigore prima della novella del 2012 e applicabile al caso di specie, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe escluso dal processo la documentazione depositata dal Ministero senza tuttavia valutare l'indispensabilità della stessa ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione precedente alla riforma del 2012 applicabile *ratione temporis* al caso in esame.

1.1. Il motivo è fondato.

La corte distrettuale nel ritenere inammissibile la produzione documentale prodotta in sede di appello dal Ministero della Giustizia ha omesso di considerare l'indispensabilità della documentazione sulla decisione finale ed, in particolare, di chiarire le ragioni della eventuale non indispensabilità. Secondo le Sezioni unite, con riferimento alla prova documentale, "l'art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, (nel testo applicabile *ratione temporis*), va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice

della indispensabilità degli stessi per la decisione" (Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005). E, come è stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 10790 del 2017 "(....) costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola, senza lasciare margini di dubbio, oppure, provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado".

Questa ha avuto modo di puntualizzare che la valutazione di non indispensabilità della nuova produzione documentale, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 19608 del 27/08/2013).

La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi innanzi richiamati e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale avrà cura di predisporre il regolamento delle spese, anche per il presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^-2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018.